

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE MUSICALE E. GRIEG APS"

P.I. N° 0355632078 COSTITUITA IL 15 FEBBRAIO 2018, REGISTRATA PRESSO AGENZIA ENTRATE DI COSENZA AL N. 911 SERIE 3° PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA2)

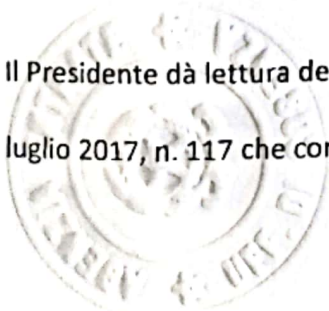
Il giorno 13 del mese di marzo anno 2023 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.del.g.

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

Alle ore 18,30 in prima convocazione, il Presidente dell'associazione sig. Giuseppe Pisciotta dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletta a segretaria la sig.ra Alessandra Ciniglia.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 7 soci su un totale di 7 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

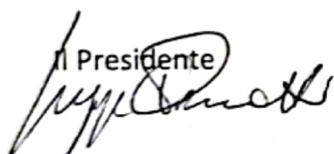


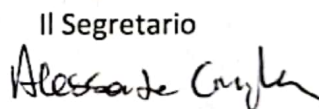
Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione anche della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 19.30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente


Il Segretario


AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Registrato il 19.03.2023
al n° 337 della Serie 3
Importo versato € ESENTE con F23 /



STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Art. 1. Denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione culturale di promozione sociale denominata

ASSOCIAZIONE MUSICALE E. GRIEG APS

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione, non riconosciuta, non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

Art. 2. SEDE

L'Associazione ha sede in Montalto Uffugo (CS) Via G. Puccini N. 25 87046. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3. DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4. OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico, aconfessionale che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative. Per la realizzazione dello scopo prefisso, l'Associazione si ripromette di perseguire le proprie finalità indicate a titolo esemplificativo:

1. Diffondere la tradizione musicale "colta" nel mondo giovanile e non; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile; porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.
2. La valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, architettonico ed artistico nazionale, anche attraverso azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e proposte di sviluppo.
3. La Formazione professionale nei vari campi e settori oggetto degli scopi dell'Associazione, la definizione e realizzazione di percorsi e strumenti educativi nelle scuole.
4. La promozione e diffusione dei valori della solidarietà umana, dell'etica e della legalità nel campo alimentare. In particolare, la promozione e il sostegno culturale al consumo critico e a tutti i valori a cui esso attinge: il rispetto dell'ambiente, il rispetto per le condizioni lavorative.
5. La promozione e diffusione della lettura.
6. L'attività di supporto nell'organizzazione di mostre, esposizioni, eventi, fiere, studi, stage, pubblicazioni, conferenze, dibattiti e materiale audio e video, spettacoli, manifestazioni musicali, teatrali e del turismo culturale e ambientale, letterario, eco- turismo.
7. L'attività di supporto nella gestione delle manifestazioni della cultura in genere.
8. L'attività di servizio al pubblico delle biblioteche sia civiche che di quartiere.
9. L'offerta di spazio a chi non ha possibilità di esprimere le proprie doti creative.
10. La creazione di momenti di aggregazione artistica allo scopo di espressione e promozione.

11. L'organizzazione di corsi su temi artistici, culturali, ambientali, turistici e altro inerente.

12. La promozione, autonoma o in collaborazione, di tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione del libro e degli altri prodotti editoriali, nonché della cultura italiana, in Italia e nel mondo.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

t) promozione della cultura della legalità, della pace tra popoli, della non violenza e della difesa non armata;

u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività sono svolte dall'Associazione mediante le prestazioni fornite dai propri associati.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra elette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 5. Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative supplementari o straordinarie;

c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

d) erogazioni liberali e oblazioni;

e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; di enti privati;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

l) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 6 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente).

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo

Art. 7. Associati

Possono far parte dell'Associazione, non inferiore al minimo stabilito dalla legge, tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, dichiarando in forma scritta:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i regolamenti interni.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari, nei limiti previsti dal comma 3. dell' art. 35 CTS
- c) associati simpatizzanti.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari tutti gli altri. Per divenire Associato ordinario occorre presentare domanda di ammissione ed avere compiuto il diciottesimo anno di età. L'esame ed il conseguente accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Consiglio Direttivo. Gli associati ordinari hanno diritto di voto in assemblea. Gli associati ordinari partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell'associazione.

Sono associati simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell'associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati simpatizzanti, le persone che versano contributi in denaro od in natura a favore dell'associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all'associazione, cui i vari versamenti danno diritto; gli associati simpatizzanti hanno diritto a ricevere ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'associazione; gli associati simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell'associazione. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità.

Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha la delega ad un voto.

Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, se l'associato non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 8. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento; Gli associati sono obbligati:
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell' art. 36 del D.lgs 117/2017;

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 9. Emblema

L'Associazione ha il seguente emblema:



Art. 10. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie, suppletive e simpatizzanti. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità. Sono quote associative simpatizzanti quelle fissate dal consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale.

Le quote associative annuali vengono proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall' Assemblea dei Soci.

Art. 11. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo.

Art. 12. Attribuzioni dell'Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti se previsto e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell' Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Ogni socio avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio ordinario, tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 13. Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Art. 14. Organo di amministrazione

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri fino ad un massimo di 5 (cinque) nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o due consiglieri, subentrano nella carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.

Ove per dimissioni o altri motivi vengano a mancare tre o più consiglieri, il Presidente deve convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi componenti, nomina inoltre anche il segretario tesoriere scegliendolo anche tra i soci non consiglieri.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
- b) stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
- c) adottare provvedimenti disciplinari;
- d) compilare il rendiconto contabile;
- e) fissare la quota ordinaria di ammissione;
- f) stabilire eventuali quote suppletive;
- g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;
- h) nominare comitati o commissioni interne;
- i) gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

k) redigere il regolamento al fine della gestione interna.

Art.15. Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l'associazione in ogni evenienza. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

Art.16. Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art.17. Il Segretario e il Tesoriere

Al segretario competono i seguenti compiti:

- 1) La redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;
- 2) La diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l'estero;
- 3) L'aggiornamento dell'elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;
- 4) La cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell'associazione.

Al tesoriere competono i seguenti compiti:

- 1) La riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
- 2) L'effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;

3) La tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

4) La predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;

5) La predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Tutto quanto concerne il punto 4) della carica di segretario e i punti da 1) a 5) per la carica di tesoriere devono essere sottoposti all'approvazione del Presidente.

Art. 18 Organo di controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

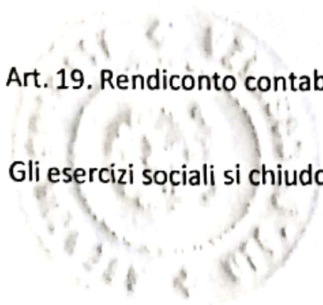
Nomina al suo interno il Presidente. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio, sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.



Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Il Consiglio Direttivo deve altresì predisporre anche il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Art. 20. Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 21. Intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 22. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in sede di prima convocazione mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 23. Clausola Compromissoria

I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l'associazione, ma di sottoporle all'insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri designati.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dall'evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Art. 24 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, (ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Montalto Uffugo, 13 /03/2023

FIRME

ACCESSIONE AL REGISTRO
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Registrato il 29-03-2023
al n° 337 della Serie 3
Importo versato € ESENTE con F23



Giuseppe Pisciotta
Simona Castiglione
Fausto Castiglione
Maria Cristina Marino
Ida Matera
Alessandra Ciniglia
Mariella Veltri

[Handwritten signatures over horizontal lines]